

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 18 GIUGNO 1881

corso in Cassazione; ad ogni modo postochè l'onorevole Romeo ci torna sopra, diremo che nella relazione dell'onorevole Zanardelli è detto espressamente che il disegno di legge non parla di questo, perchè si riferisce alle disposizioni del diritto comune, il quale diritto comune in Italia è che, in materia civile, non in materia penale, il ricorso in Cassazione non sospende nulla; e l'onorevole Romeo rispondendo ad una mia interruzione ha detto che c'è qualcheduno che crede che siano sospese le radiazioni delle ipoteche. Può darsi che ci sia qualcheduno che creda così, ma certo è che i conservatori delle ipoteche non lo credono, e che quando una volta si è fatta la questione, la Corte di Bologna con una sentenza dell'anno scorso ha dichiarato non essere dubbio che la legge non distingua, e che l'articolo di procedura, ove è detto letteralmente che il ricorso in Cassazione non sospende, costituisce un diritto comune.

Per noi dunque non abbiamo che a riferirci alla discussione di ieri in quanto all'efficacia dei ricorsi in Cassazione. Ricordiamoci che in questa materia, dove si tratta di rapporti tanto delicati, dove è intervenuta una procedura amministrativa, dove è intervenuta una decisione di una Commissione provinciale, dove si è trattata la questione di ricorrere contro le decisioni delle deputazioni provinciali alla Corte d'appello, dove la Corte d'appello ha deciso, l'immaginarsi che una sola persona possa aver diritto, senza carta bollata, senza pagare tasse, solamente per capriccio, di poter sospendere tutto, è un'esagerazione che il legislatore non deve approvare.

*Voci.* È vero! Ha ragione!

**PRESIDENTE.** Ora avverto la Camera che l'onorevole Cancellieri, ritirando il suo primo emendamento, che io aveva già letto, ed acconciandosi alla formula ultima della Commissione, proporrebbe però che si premettesse la seguente aggiunta:

« Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al sindaco la sentenza della Corte d'appello per curarne l'esecuzione e la notificazione senza spesa agli interessati.

Poi: « La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente, ecc. » come propone la Commissione.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo, il quale persiste nel suo emendamento.

**ROMEO.** Dirò pochissime parole in risposta all'onorevole Varè. Egli ha parlato di diritto comune, ed io mi permetto di ricordargli l'articolo 520 del Codice di procedura civile il quale, accettato il diritto comune, dice: « Il ricorso in Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, *salvi i casi ec-*

*cettuati dalla legge.* » Dunque ci sono dei casi eccettuati. Io non verrò qui a discutere quali sono i casi eccettuati dalla legge; ma il diritto comune è certo che prevede; dunque il diritto comune non ha efficacia... (*Conversazione, rumori*)

Ma poi io voglio spiegare il concetto mio, cioè che se siamo d'accordo, come sembrami dal discorso dell'onorevole Varè, con la Commissione nella interpretazione degli articoli 37 e 39, io non ho altro da aggiungere.

L'onorevole Varè dice: ma che bisogno avete di questa aggiunta, se viene conservato il diritto di voto anche pel ricorso? Se l'onorevole Varè dicesse questo, non avrei nulla a dire; ma se l'onorevole Varè dice: quello che ieri si disse a proposito dell'articolo 37 basta; allora la cosa è diversa, poichè nell'articolo 37 non si parlò punto del ricorso. L'articolo 37 infatti dice che nei casi previsti l'appello conserva l'esercizio del voto.

Del resto, io non voglio aggiunger di più, e se non altro, si accetti o si respinga la mia aggiunta, avremo sciolta, pro o contro, la quistione che sinora agitavasi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Pisa.

**DI PISA.** Io prego l'onorevole Romeo di ritirare il suo emendamento. Ed all'uopo mi basta servirmi di queste 3 righe che vedo qui nella relazione dell'onorevole Zanardelli.

L'onorevole Zanardelli ha scritto così: « riguardo al ricorso in Cassazione credemmo inutile il dichiarare che esso non ha effetto sospensivo, poichè il silenzio significa appunto che ci rimettiamo, in questa parte, alle norme generali di legge. »

Le norme generali di legge sono queste, cioè che ordinariamente, come l'onorevole Romeo stesso ha detto, tranne i casi eccezionali, il ricorso in Cassazione non sospende la decisione della Corte di appello.

Ieri abbiamo tanto discusso perchè si accordasse effetto sospensivo all'appello portato innanzi le Corti, ciò che del resto è la regola in tutte le controversie che aspettano la decisione del magistrato d'appello. Ma la Camera l'esercizio elettorale non garenti che con una restrizione cioè, quando il Consiglio comunale e la Commissione provinciale avessero concordemente iscritto l'elettore nella lista. Vuole egli adesso che si estenda questa eccezione anche per i ricorsi innanzi le Corti di cassazione, contro le norme ordinarie del nostro diritto comune? Io non lo credo, e concludo come ho principiato, pregando l'onorevole Romeo di ritirare la sua aggiunta od emendamento che sia.